



UN UNIVERSO DI SERVIZI AL TUO SERVIZIO



**Obbligo sorveglianza sanitaria lavoratori addetti
nel settore alberghiero e della ristorazione.
Artt.18 e 41 del D.Lgs 81/2008.**

“Il datore di lavoro deve:

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.”

Obbligo sorveglianza sanitaria lavoratori addetti nel settore alberghiero e della ristorazione. Artt.18 e 41 del D.Lgs 81/2008.

Gentile Cliente,

il Decreto Legislativo n.81 del 9/04/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) ha introdotto una serie di novità tra le quali il tema della **sorveglianza sanitaria** rappresenta una delle più rilevanti.

Gli **obblighi di sorveglianza sanitaria** a carico del Datore di Lavoro sono dettati dall'articolo 18 comma 1 e dall'art.41 (sorveglianza sanitaria).

L'art.18 comma 1 così recita:

Il datore di lavoro deve:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

Tra le mansioni specifiche soggette a sorveglianza sanitaria ci sono certamente quelle degli **addetti nelle strutture alberghiere** e negli **esercizi di ristorazione**.

Ricordiamo che affinché possiate **assumere personale** da adibire alle seguenti mansioni:

- **Attività amministrative/servizi (segreteria, reception, portineria)**
- **Cameriera ai piani/governante**
- **Facchino, manutentore e giardiniere**
- **Portiere di notte/facchino notturno/turnante**
- **Cuoco (addetto cucina)**
- **Addetto lavaggio stoviglie**
- **Cameriere di sala**

è **obbligatoria la visita preventiva** da parte del Medico Competente dell'azienda per il **rilascio della idoneità sanitaria** alla mansione specifica.

In relazione all'argomento trattato, vogliamo informarLa che da Gennaio 2015 **Sicurgest S.r.L.** ha inserito nella gamma dei proprio servizi anche quello di **Medicina del Lavoro**, pertanto siamo in grado di nominare per la Vs. azienda un **Medico Competente** preparato, disponibile ed affidabile e gestire l'incarico dell'organizzazione degli accertamenti sanitari periodici di legge, degli eventuali esami e/o visite specialistiche **direttamente presso la Vs. sede** o presso i nostri ambulatori.

Per informazioni sul nostro nuovo servizio di Medicina del Lavoro e per **preventivi gratuiti** contattateci al nostro **numero verde 800251545**, oppure tramite e-mail all'indirizzo **info@sicurgest.it**.

Facciamo presente che la **mancata nomina del medico competente** (violazione art.18 comma 1 lettera a) è **punita con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per lavoratore** e che, in caso di **denuncia di malattia professionale** da parte di un lavoratore, la mancata attivazione di un servizio di sorveglianza sanitaria può esporre il Datore di Lavoro al **rischio di pesanti risarcimenti economici**.

Distinti saluti,

SICURGEST SRL
F. Niccolai